

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 90/2008.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 novembre 2008;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti);

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, articolo 7, comma 2, con il quale l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2007 nonché le annesse relazioni del Direttore generale e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Guido Carlino, e sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente sull'esercizio finanziario 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2007 – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

ESTENSORE
Guido Carlino

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2008.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MER-
CATO AGRICOLO ALIMENTARE – ISMEA, PER L'ESERCIZIO 2007

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1 – Il quadro normativo e programmatico di riferimento	»	14
1.1. La legge istitutiva dell'Ente ed il processo evolutivo nell'ordinamento positivo	»	14
1.2. Le novità legislative 2007	»	17
1.3. I regolamenti	»	17
2 – Gli organi	»	19
2.1. Norme di costituzione e funzionamento	»	19
2.2. Il Presidente	»	19
2.3. Il Consiglio di amministrazione	»	20
2.4. Il Collegio dei sindaci	»	20
2.5. I compensi degli organi	»	21
3 – La struttura amministrativa e le risorse umane	»	23
3.1. La struttura aziendale	»	23
3.2. Le società dell'ISMEA	»	24
3.3. Le risorse umane	»	25
3.4. I contratti collettivi	»	25
3.5. L'organico	»	26
3.6. Il costo del personale	»	28
3.7. La produttività del personale	»	30
3.8. La formazione del personale	»	31
3.9. Gli incarichi di studio e consulenza	»	31
3.10. Il processo di informatizzazione	»	32
3.11. Il controllo di gestione	»	32
3.12. L'internal auditing	»	33
3.13. L'organismo di vigilanza	»	34

4 – L'attività istituzionale	Pag.	35
4.1. Servizi informativi e di mercato, analisi economiche e finanziarie di mercato e assistenza tecnica programmi comunitari	»	35
4.2. Servizi di riordino fondiario per la riqualificazione delle strutture produttive agricole	»	37
4.3. Convenzioni con le Regioni ed altre istituzioni	»	38
4.4. Servizi di garanzia creditizia	»	39
4.5. L'attività di riassicurazione	»	40
4.6. Il contenzioso	»	41
4.7. L'esercizio dei poteri ministeriali di vigilanza, controllo e indirizzo	»	41
5 – I risultati contabili della gestione	»	42
5.1. Premessa	»	42
5.2. Il bilancio di previsione	»	42
5.3. Il bilancio preconsuntivo	»	43
5.4. Il bilancio d'esercizio	»	44
5.5. La gestione patrimoniale	»	45
5.6. Il conto economico	»	51
5.7. La gestione finanziaria	»	56
6 – I fondi allegati: il fondo di riassicurazione	»	58
6.1. Premessa	»	58
6.2. Attività del fondo	»	58
6.3. Bilancio d'esercizio	»	60
6.4. Gestione economica	»	61
6.5. Gestione patrimoniale	»	61
7 – Gli altri fondi	»	62
8 – La gestione tramite società dedicate	»	63
8.1. Società gestione fondi agroalimentare srl	»	63
8.1.1. Generalità	»	63
8.1.2. L'attività	»	64
8.1.3. Il bilancio d'esercizio: gestione economica e patrimoniale	»	65
8.2. ISMEA – Investimenti per lo sviluppo srl	»	65
9 – Considerazioni conclusive	»	67

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce, a norma degli artt. 7 e 12 della L. 259/1958, sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2007 dell' "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" e sui fatti più rilevanti intervenuti sino alla data odierna.

Il presente referto comprende anche i principali dati informativi riguardanti le due società unipersonali di scopo interamente controllate dall'ISMEA (Società gestione fondi per l'agroalimentare – SGFA Srl e ISMEA – Investimenti per lo sviluppo Srl), il cui bilancio d'esercizio è allegato al bilancio dell'Ente; l'estensione del referto a tali società appare opportuno in considerazione del fatto che esse costituiscono lo strumento operativo privilegiato dall'ISMEA, cui sono formalmente intestate le attività da esse svolte.

Sono parimenti forniti i dati informativi essenziali riguardanti le gestioni del fondo di riassicurazione, presentato come capitolo sezionale del bilancio ISMEA, e delle convenzioni stipulate con le Regioni Sardegna e Calabria, istitutive di fondi di rotazione gestiti dall'Istituto con autonomi bilanci, anch'essi allegati del bilancio ISMEA.

La gestione dell'Ente, assoggettato al controllo della Corte dei conti per effetto dell'art. 7 del DPR 31 marzo 2001, n. 200, ha formato oggetto di relazione al Parlamento per l'esercizio finanziario 2006 (deliberazione Sezione controllo Enti n. 76 del 13 novembre 2007/ 21 novembre 2007, in atti parlamentari XV legislatura, documento XV, volume 154).

Il presente documento costituisce la settima relazione della Corte dei conti sull'ISMEA, dalla data del riordino dell'Ente, disposto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Capitolo 1 - IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

1.1. La legge istitutiva dell'Ente ed il processo evolutivo nell'ordinamento positivo

Con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, venne disposto (art. 6, comma 5) l'accorpamento della Cassa per la formazione della proprietà contadina, costituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), già istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278 e derivante dalla pregressa fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) con l'Istituto di tecnica e di propaganda agraria (ITPA).

In attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 419/1999, che prevedeva la revisione statutaria e fissava i principi cui si sarebbe dovuto conformare il nuovo statuto dell'Ente, con DPR 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto), si procedette alla rimodulazione delle competenze ed alla individuazione della nuova struttura organizzativa dell'ISMEA, da allora denominato "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare" e qualificato ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquicoltura e dell'alimentazione, vennero attribuite all'Ente, sulla base del regolamento, le seguenti funzioni:

a) rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale e sulla base degli indirizzi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) elaborazione di supporti di ricerca, analisi e servizi informativi per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;

c) interventi a favore della produttività ed efficienza delle aziende agricole, ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni,

nonché interventi in tema di riordino fondiario ed attribuzione dei compiti di organismo fondiario, ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promozione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;

d) costituzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, di garanzie creditizie e finanziarie alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale, anche sulla base di programmi regionali e ai sensi dei regolamenti comunitari.

In materia di riordino fondiario, per effetto di disposizioni normative intervenute successivamente (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - relativo a soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a sua volta modificato con decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste) l'attività dell'Ente ha registrato un significativo ampliamento degli ambiti di intervento oggettivo e soggettivo.

Anche per l'attività in materia di garanzie creditizie, con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativo a interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, è stato ulteriormente ampliato il ruolo di ISMEA nel nuovo sistema creditizio/assicurativo agricolo al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole ed agroalimentari.

In particolare, per quanto riguarda le forme di garanzia creditizia e finanziaria, l'articolo 17 del citato decreto n. 102/2004, dispone che la Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia (FIG), istituita dall'articolo 21 della legge del 9 maggio 1975, n. 153, sia incorporata nell'ISMEA.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che l'ISMEA può:

- concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca;
- concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte

da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari, al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole;

- intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

Particolarmente significativa, inoltre, la previsione che le suddette garanzie possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'attività di garanzia creditizia affidata all'ISMEA è stata completata con la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che all'articolo 1, comma 512, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, l'ISMEA subentri nei diritti ed obblighi già spettanti al Fondo interbancario di garanzia (FIG) ed assuma le iniziative di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni; con l'articolo 10, comma 7, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il FIG è stato soppresso e le relative dotazioni finanziarie trasferite all'ISMEA.

Ulteriore completamento si è avuto con il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 il quale ha previsto che l'Ente, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata, sull'attività della quale deve trasmettere annualmente una relazione al Parlamento.

Altrettanto significativa, nel quadro compiti istituzionali dell'ISMEA, l'attività di riassicuratore pubblico attribuita all'Ente dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi, al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici.

Va, infine, richiamato, sempre nel quadro dei suddetti interventi, l'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese agricole ed agroalimentari, al fine di facilitarne l'accesso al mercato dei capitali.